ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE DI PSICOLOGO

Art. 17

Ricorsi avverso le deliberazioni del consiglio regionale o provinciale dell'ordine ed in materia elettorale

Le deliberazioni del consiglio dell'ordine nonche' i risultati elettorali possono essere impugnati, con ricorso al tribunale competente per territorio, dagli interessati o dal procuratore della Repubblica presso il tribunale stesso.

Versione in vigore dal 11 marzo 1989, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ordinamento della professione di psicologo
Estremi	Legge 18 febbraio 1989, n. 56
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 24 febbraio 1989

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/ordinamento-della-professione-di-psicologo/art-17-ricorsi-avverso-le-deliberazioni-del-consiglio-regionale-o

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it